



AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

FONDO MUTUALISTICO DEI SEMINATIVI

Riconosciuto dall' Autorità Competente di data XXXX n. XX



AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

REGOLAMENTO

Il presente regolamento stabilisce le norme di adesione al Fondo Mutualistico dei Seminativi contro le perdite di produzione causate dalle Fitopatie e Infestazioni parassitarie e dalle Avversità Atmosferiche, gli obblighi e diritti degli Agricoltori aderenti e determina le sanzioni in caso di loro inadempienza e altre norme per il funzionamento del Fondo Mutualistico Fitopatie, costituito con delibera assembleare del 27/05/2019, ai sensi dello Statuto del Soggetto Gestore e degli art. 36 e 38 del Reg. (UE) 1305/2013 e del Reg. (UE) 2393/2017. Il Fondo non persegue scopo di lucro.

Art. 1 – DEFINIZIONI

Ai sensi del presente Regolamento, ai termini di seguito elencati e utilizzati con lettere maiuscole, al singolare o al plurale, si attribuisce il seguente significato:

Definizioni in generale

AdG: l'Autorità di gestione prevista dal PSRN 2014 2020, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo - Mipaaf - o ente delegato.

Agricoltore: l'agricoltore attivo ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013, Socio del Soggetto Gestore che possiede tutti i requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per beneficiare degli aiuti previsti dagli artt. 36 e 38 del Reg. UE 1305/2013.

Agricoltore aderente: gli Agricoltori che hanno volontariamente aderito al Fondo per un periodo minimo di tre anni impegnandosi a rispettare le norme del presente Regolamento ed a versare i contributi in esso previsti.

Appezamento: Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, coltivato con il medesimo Prodotto (singola coltura seminativa a medesima destinazione produttiva), all'interno dello stesso Comune.

Assemblea: l'assemblea generale del Soggetto Gestore.

Avversità Atmosferiche: Fenomeni climatici/atmosferici estremi, casuali, che per la loro violenza, intensità, sono in grado di provocare perdite di Prodotto. Tali fenomeni sono solo quelli definiti annualmente dal PGRA.

Capitale iniziale del Fondo: il capitale iniziale del Fondo, costituito dai Contributi volontari degli Agricoltori aderenti, da eventuali erogazioni finanziarie di soggetti pubblici di cui all'art. 36



AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

paragrafo 1) lettera b) del Reg. (UE) 1305/2013 e Reg. (UE) 2393/2017, ovvero da erogazioni finanziarie di soggetti pubblici o privati non agricoltori attivi.

Certificato di Assicurazione: l'adesione alla Polizza Collettiva annuale sottoscritta dal Condifesa, aderente ad Agrifondo Mutualistico, con le singole Compagnie di Assicurazione, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria sull'assicurazione agevolata delle produzioni vegetali, con l'indicazione della produzione oggetto dell'assicurazione delle Avversità atmosferiche assicurate, che può costituire anche l'oggetto della copertura del Fondo relativa alle Avversità biotiche (Fitopatie e Infestazioni parassitarie).

Comitato: il comitato di gestione del Fondo, costituito per la gestione del Fondo stesso.

Compensazione: la somma versata dal Fondo all'Agricoltore aderente avente diritto, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, per i danni da Fitopatie o Infestazioni parassitarie e/o Avversità atmosferiche, subiti dal Prodotto, a seguito di richiesta di compensazione.

Consiglio: il Consiglio di Amministrazione del Soggetto gestore.

ConSORZI di Difesa: organismi collettivi di difesa di produttori agricoli costituiti ai sensi del d.lgs 102/04 e s.m.i, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, aderenti all'Associazione Agrifondo Mutualistico.

Contributo di adesione: il contributo associativo volontario, versato dall'Agricoltore, a seguito dell'accoglimento da parte del Soggetto gestore della Domanda di Adesione al Fondo per la costituzione del Capitale iniziale.

Contributo di partecipazione: il contributo associativo volontario dell'Agricoltore aderente, per la partecipazione alla copertura annuale mutualistica e per la costituzione della Disponibilità finanziaria annuale del Fondo.

Disponibilità finanziaria annuale: la somma algebrica del Capitale iniziale del Fondo, delle entrate e delle uscite del Fondo, tutte riferite all'anno di competenza, e della quota della Riserva volontaria che il Comitato stabilisce annualmente di destinare al pagamento delle Compensazioni.

Domanda di adesione: richiesta libera e volontaria presentata dall'Agricoltore al Soggetto Gestore, come previsto dell'art. 6 del D.M. del MiPAAF n. 10.158 del 5 maggio 2016, per poter aderire al Fondo per un periodo minimo di tre anni.

Domanda di partecipazione: richiesta annuale degli Agricoltori aderenti al Fondo, per accedere alle coperture annuali del Fondo, emesse ai sensi dell'art. 7 del del D.M. del Mipaaf n. 10.158 del 5 maggio 2016 e a quanto previsto al riguardo dal PGRA annuale, dove tra l'altro, nella medesima,



AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

si obbliga a versare al Soggetto Gestore il Contributo di partecipazione annuale stabilito dagli Organi Amministrativi o dal Comitato, se al riguardo delegato, del Soggetto Gestore.

Fitopatie: Le fitopatie e le Infestazioni Parassitarie (Avversità biotiche), sono i patogeni delle piante, di origine microbiologica, (eucarioti, procarioti e virus) e animale (invertebrati), definiti annualmente dal PGRA.

Fondo: il Fondo mutualistico denominato “Fondo mutualistico dei Seminativi”, come disciplinato dall’art. 36 paragrafo 1) lettera b) del Reg. (UE) 1305/2013 e Reg. (UE) 2393/2017, dal D.M. del MiPAAF n° 10.158 del 5 maggio 2016 e dal presente Regolamento.

Fondo mutualistico: il patrimonio autonomo rispetto a quello del Soggetto Gestore attraverso il quale gli Agricoltori Aderenti possono beneficiare delle Compensazioni in caso di perdite economiche subite a seguito delle Fitopatie ed Infestazioni parassitarie e/o delle Avversità atmosferiche.

Franchigia: le centesime parti di danno, escluse dalla Compensazione.

Limite di compensazione: l’importo massimo spettante all’Agricoltore aderente, in caso di danni riconoscibili a termini del presente Regolamento, nei limiti previsti dal Reg. (UE) 1305/2013 e dal Reg. (UE) 2393/2017.

Organi amministrativi: l’Assemblea e il Consiglio di amministrazione del Soggetto gestore, per le rispettive competenze attribuite dallo Statuto;

PGRA: il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura annuale, approvato con Decreto dal MiPAAFT in base al d.lgs 102/04 e s.m.i. e alle normative Comunitarie in materia.

PMI: il Piano di Mutualizzazione Individuale per il Fondo Mutualistico, come previsto dal PGRA.

Polizza collettiva: la Polizza collettiva Agevolata contro le Avversità atmosferiche, stipulata dai Consorzi di Difesa, aderenti ad Agrifondo Mutualistico, a favore dei propri soci/assicurati, per la difesa delle produzioni vegetali come previsto dal PGRA.

Prezzo: Il prezzo mercuriale del Prodotto è quello stabilito e riportato nelle Polizze collettive dell’anno sottoscritte dai Consorzi di difesa.

Prodotto: la produzione dell’anno di ogni singola coltura seminativa - Frumento tenero e duro, Triticale, Orzo, Segale, Avena, Riso, Mais, Sorgo, Soia, Barbabietola da zucchero, Girasole, Colza - coltivata ed ottenibile in ogni Appezzamento e su tutti gli Appezzamenti dell’Agricoltore aderente



AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

al Fondo, ubicati in un medesimo comune; tali produzioni, per essere tutelate dal Fondo, devono essere specificatamente previste nel PGRA vigente.

Progetti di filiera: sono accordi tra gli attori di tutta la filiera agroalimentare in particolare tra Agricoltori (e/o loro organizzazioni), imprese di trasformazione, commercializzazione, volte a stabilire criteri per conseguire uno specifico risultato produttivo (qualità del prodotto) e la sua remunerazione in base a parametri preventivamente stabiliti.

Richiesta di compensazione: Richiesta effettuata dall'Agricoltore associato, al verificarsi dei danni da Fitopatie e Infestazioni parassitarie e/o da Avversità atmosferiche sul Prodotto, per danni superiori al 20%, rispetto al Valore della Produzione media annua.

Riserva volontaria: la parte della Disponibilità annuale del Fondo accantonata a riserva del Fondo di Mutualizzazione.

Soggetto Gestore: Agrifondo Mutualistico Veneto e Friuli Venezia Giulia, in possesso del riconoscimento di Soggetto Gestore da parte dell'AdG ai fini della gestione del Fondo.

Soglia: la percentuale di perdita del Valore della Produzione complessiva causata da Fitopatie e Infestazioni parassitarie e/o Avversità atmosferiche, come previsto al comma 3 dell'art. 38 del Reg. UE 1305/2013 e dalle norme nazionali in materia, superiore al 20%, del Valore della Produzione media annua, superata la quale si attiva il diritto alla Compensazione.

Tecnici: periti incaricati dal Soggetto gestore della stima dei danni da Avversità atmosferiche, Fitopatie e Infestazioni parassitarie, in possesso di adeguate competenze professionali nella stima dei danni da Avversità biotiche e abiotiche del Prodotto oggetto di protezione, in conformità a quanto stabilito in questo Regolamento e dalle norme Comunitarie e nazionali in materia.

Valore della Produzione complessiva: Il prodotto matematico della quantità di Prodotto complessivo aziendale, ottenibile nell'anno, relativo a tutti gli appezzamenti, condotti dall'Agricoltore, ubicati in un medesimo comune amministrativo, moltiplicato per il Prezzo.

Valore della Produzione media annua: Il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata, di tutti gli appezzamenti ubicati in un medesimo comune, moltiplicata per il Prezzo. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie, coltivata nei tre ultimi anni precedenti, o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata, come stabilito dal Reg. (UE) 1305/2013. Ai fini del calcolo deve essere utilizzata la documentazione aziendale storica atta a dimostrare il risultato della produzione ovvero i dati acquisiti nella banca dati pubblica SGR (Sistema Gestione del Rischio).



AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia

Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it



Art. 2 – SCOPO DEL FONDO - AMBITO OPERATIVO

1. Il Fondo ha come scopo:

- di operare sia in modo autonomo che in modo complementare con lo strumento assicurativo in ambito delle norme sulla Gestione del rischio Comunitarie (Reg. UE 1305/2013 art. 36 e s.m.i.), per una migliore salvaguardia dei Prodotti del Veneto e del Friuli Venezia Giulia;
- di compensare gli Agricoltori aderenti, delle perdite di Prodotto subite a causa delle Fitopatie e Infestazioni parassitarie (comprese quelle micotiche/saprofitiche responsabili dello sviluppo delle micotossine) e/o delle Avversità atmosferiche, previste dal PGRA, entro i limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia e dal presente Regolamento.

2. Tali Compensazioni sono riconosciute agli Agricoltori aderenti, che abbiano attivato la copertura mutualistica nei termini del presente Regolamento.

3. L'intervento del Fondo è riferito al danno subito dal Prodotto dell'anno, indicato nella Domanda di partecipazione sottoscritta dall'Agricoltore aderente, in relazione alle disposizioni tutte del PGRA, conformemente a quanto riportato nel PMI e nel presente Regolamento.

4. Il danno al Prodotto per essere riconosciuto deve risultare come la diretta conseguenza del verificarsi, delle Avversità atmosferiche oggetto del presente Regolamento e/o delle Fitopatie nel caso in cui, in conseguenza di straordinarie situazioni climatico/ambientali/fenologiche, tutte le migliori tecniche e metodologie di difesa (per indirizzo produttivo: biologico e convenzionale) a disposizione dell'Agricoltore, non riescono a contenere gli attacchi dei patogeni (Fitopatie).

4. L'Adesione al Fondo è volontaria e lo stesso non persegue scopo di lucro.

6. Il presente Regolamento è emesso in osservanza al D.M. del MiPAAF n. 10.158 del 5 Maggio 2016 e a tutte le normative nazionali e comunitarie in materia.

Art. 3 – PARTECIPAZIONE AL FONDO

La partecipazione al Fondo è riservata agli Agricoltori che:

- 1) siano associati ai Consorzi di difesa partecipanti al Soggetto gestore;
- 2) abbiano richiesto volontariamente l'adesione al Fondo di mutualizzazione per un periodo minimo di 3 anni;



AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

3) ottemperino a quanto di seguito stabilito all'art.7 - Adesione al Fondo -;

4) conseguentemente al disposto del precedente punto 2, si obblighino, nei tre anni di adesione al Fondo, a partecipare alla copertura mutualistica del Fondo nelle modalità prescritte al successivo art. 8.

Art. 4 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. Non sono ammessi al Fondo i soggetti:

- a) che si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo od in relazione ai quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione delle predette situazioni ostative all'ammissione;
- b) nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati gravi di danno allo Stato o alla Pubblica Amministrazione che incidono sulla moralità professionale. La non ammissibilità opera nel caso in cui le predette fattispecie siano configurabili in capo all'Agricoltore, al titolare dell'impresa individuale, ai singoli soci nel caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, agli amministratori muniti di rappresentanza ovvero al socio unico persona fisica, od al socio di maggioranza se trattasi di società con almeno quattro soci se trattasi di altro tipo di società o di consorzio. Il divieto non opera nel caso in cui il reato sia stato depenalizzato, in caso di riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna od in caso di revoca della condanna medesima;
- c) nei cui confronti sia applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231. La non ammissibilità opera nel caso in cui le predette fattispecie siano configurabili in capo all'Agricoltore, al titolare dell'impresa, ai singoli soci nel caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, agli amministratori muniti di rappresentanza ovvero al socio unico persona fisica, od al socio di maggioranza se trattasi di società con almeno quattro soci se trattasi di altro tipo di società o di consorzio;
- d) nei cui confronti sia in corso, anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 48 della Legge del 24 dicembre 2012 n. 234, una procedura conseguente ad una decisione di recupero di cui all'art. 14 del Reg. (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

2. Al momento della presentazione della Domanda di adesione al Fondo, gli Agricoltori interessati producono al Soggetto Gestore, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R.



AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

28/12/2000 n. 445, specifica dichiarazione attestante la non ricorrenza delle ipotesi di cui al precedente comma 1 ostantive all'ammissione al Fondo.

3. In caso di perdita dei requisiti di ammissibilità l'Agricoltore è escluso dal Fondo.

4. Ferme restando le sanzioni derivanti dall'applicazione delle norme europee, qualora, anche in sede di eventuale liquidazione del contributo o della compensazione prevista in favore dell'Agricoltore, dovesse emergere in capo al singolo beneficiario la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al precedente comma 1, lo stesso decadrà dal beneficio con conseguente obbligo di restituzione di quanto percepito, maggiorato degli interessi al saggio di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, con decorrenza dalla data di ricezione del rimborso erogato.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'AGRICOLTORE ADERENTE AL FONDO - COPERTURA FITOPATIE E INFESTAZIONI PARASSITARIE

1. L'Agricoltore aderente si obbliga, pena la decadenza al diritto alla Compensazione dei danni, a svolgere tutte le buone pratiche colturali/agronomiche/fitosanitarie (ad esempio: condizioni del letto di semina – terreno-, concia del seme, trattamenti fitosanitari, irrigazione, concimazione) con diligenza e tempestività al verificarsi delle condizioni climatico/ambientali che favoriscono l'insediarsi delle Fitopatie e Infestazioni parassitarie, nelle diverse fasi fenologiche di sviluppo della coltura, con le modalità definite annualmente dal Comitato di gestione ed in particolare ad applicare le prescrizioni della Regione del Veneto - Friuli Venezia Giulia - relative ai Disciplinari di Produzione Integrata (Tecnica agronomica) dell'anno, alle Linee Tecniche di Difesa Integrata riferite alle colture per cui ha aderito alla copertura del Fondo.

In caso di coltura con destinazione produttiva diversa da quella presente nei suddetti Disciplinari, si dovrà comunque fare riferimento a quanto stabilito nel Discipinare per la destinazione in esso prevista, anche per le altre destinazioni, purché compatibili o assimilabili attraverso opportuni adeguamenti/trasposizioni in considerazione ai tempi di attuazione della coltivazione, destinazione del prodotto (es. insilaggio anziché granello), tecniche agronomiche praticate (es. investimenti alla semina, presenza o meno di pacciamature, tecniche di irrigazione). A tal fine per le opportune assimilazioni si farà riferimento alla Specie più pertinente, tra quelle indicate nell'Allegato 1 (tabella 1.1) del PGRA vigente.

Nel caso l'Agricoltore aderente adotti un disciplinare di Difesa fitosanitaria più restrittiva rispetto a quanto sopra richiamato (esempio disciplinari di produzione biologica e/o adesione a protocolli di difesa più limitanti l'uso dei fitofarmaci per maggiore sostenibilità tipo SQNPI), tale circostanza dovrà essere attestata da un Ente terzo riconosciuto dal MiPAAF. e gli obblighi, di cui al punto precedente, vengono ridefiniti in relazione a tale adozione.



AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

2. L'Agricoltore aderente si obbliga, pena la decadenza al diritto alla Compensazione dei danni, a comunicare entro il 30 di Novembre, al Soggetto Gestore, comunque prima del ricevimento di eventuali Compensazioni a termini del presente Regolamento, ogni eventuale liquidazione percepita sulla base di altre previsioni normative o derivanti da strumenti assicurativi (Agevolati e non, esempio Bollettini di Campagna e atti di liquidazione) relativamente al Prodotto garantito dal Fondo .

3. L'Agricoltore aderendo al Fondo si impegna a comunicare tempestivamente al Fondo stesso gli eventi che possono contribuire in maniera rilevante alla perdita economica oggetto di copertura mutualistica.

Art. 6 – COMITATO

1. La gestione tecnica del Fondo è svolta da un Comitato, presieduto, con diritto di voto, dal Consigliere delegato alla gestione, composto da un membro per Consorzio attivo nella operatività annuale del Fondo, nonché da tre a cinque membri in rappresentanza delle organizzazioni di produttori delle regioni interessate; delle amministrazioni Regionali e/o enti strumentali delle stesse; di enti di ricerca. Questi membri sono scelti in ragione della loro presenza (valori protetti dei propri aderenti) in ambito dell'effettiva operatività del Fondo, designati dall'Assemblea del Soggetto gestore. Il Presidente del Comitato, nomina, di volta in volta, tra i membri un Segretario, con il compito di redigere il verbale delle riunioni, che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

2. Nell'ambito e in esecuzione delle direttive impartite dagli Organi amministrativi, il Comitato ha il compito di definire annualmente gli elementi di funzionamento del Fondo, tra cui:

- a. la misura dei Contributi di partecipazione annuali dovuti dagli Agricoltori aderenti al Fondo e termini di versamento degli stessi;
- b. la proposta al Soggetto gestore dei Tecnici da adibire alla determinazione dei danni e alla redazione delle relazioni peritali;
- c. la determinazione delle Fitopatie e delle Infestazioni parassitarie e delle Avversità atmosferiche di cui al precedente art. 2 che possono essere compensate dal Fondo e delle condizioni e modalità, in relazione a quanto previsto nel presente Regolamento, di riconoscimento delle Compensazioni;
- d. i parametri climatici e tutti gli elementi previsti ai fini della determinazione delle Compensazioni (Allegato determinazione dei danni);
- e. i limiti della Compensazione, per ettaro, per Agricoltore aderente;



AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

- f. il prospetto di liquidazione delle Compensazioni agli Agricoltori danneggiati;
- g. le modalità e i tempi di erogazione delle Compensazioni;
- h. la Riserva volontaria;
- i. la definizione dei termini di una eventuale copertura assicurativa del Fondo al fine di aumentarne la Disponibilità finanziaria;
- j. le disposizioni necessarie in esecuzione al presente Regolamento, per l'ordinata, corretta e sostenibile gestione del Fondo.

Le determinazioni di cui ai punti a. c. d. e. sono stabilite entro il 30 Gennaio di ogni anno; quella del punto j. in relazione alle necessità e problematiche emerse nell'anno; quelle di cui ai punti b. f. g. h. i. entro la fine dell'anno.

- 3. Il Comitato dura in carica un anno, i componenti possono essere rinominati.
- 4. Ai componenti spetta un gettone di presenza ed il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.
- 5. Limitatamente al primo anno di attività del Fondo, le scadenze indicate nei punti precedenti, potranno, con delibera assembleare, essere ridefinite, in relazione ai tempi di approvazione del Fondo da parte dell'AdG.

Art. 7 – ADESIONE AL FONDO

1. Ai fini dell'adesione al Fondo, gli Agricoltori per aderire sottoscrivono una domanda redatta, secondo il modello predisposto dal Comitato, entro i termini previsti dal PGRA, che prevede:

- espressa accettazione delle previsioni del presente Regolamento e delle delibere adottate dagli Organi amministrativi e dal Comitato;
- durata dell'adesione comunque non inferiore a tre anni;
- modalità e termini di versamento del Contributo di adesione triennale al Fondo stabilito annualmente dagli Organi amministrativi;
- la dichiarazione della non ricorrenza delle cause ostative di cui al comma 1 dell'art. 4 '*Requisiti di ammissibilità*';
- l'impegno triennale al pagamento del Contributo di partecipazione, relativo alla copertura mutualistica annuale, stabilito dagli Organi amministrativi o dal Comitato se al riguardo autorizzato;

2. La Domanda di adesione al Fondo dovrà inoltre espressamente prevedere lo scioglimento del rapporto nell'ipotesi di mancata autorizzazione da parte dell'AdG al Soggetto Gestore.



AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

3. Entro 30 giorni dal ricevimento della Domanda di adesione, il Comitato decide circa l'ammissibilità al Fondo dell'Agricoltore richiedente e comunica allo stesso eventuali cause o motivazioni che comportino la decadenza all'adesione al Fondo.

4. La non accettazione del Regolamento da parte dell'Agricoltore aderente, il venir meno dei requisiti oggettivi e soggettivi, il non rispetto dell'obbligo di informativa verso il Fondo in ordine a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accesso alla copertura mutualistica, comporta la decadenza dell'adesione al Fondo, come previsto al precedente art. 4.

5. È fatto divieto di cedere a terzi la propria partecipazione al Fondo.

Art. 8 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA COPERTURA – DECORRENZA E SCADENZA

1. Gli Agricoltori aderenti, al fine di accedere alla copertura mutualistica del Fondo, sono tenuti a sottoscrivere una Domanda di partecipazione alla copertura mutualistica che specifichi:

- durata della copertura mutualistica, che non ecceda il ciclo produttivo annuale;
- le Avversità oggetto della copertura da parte del Fondo, Atmosferiche e Biotiche (Fitopatie e Infestazioni parassitarie) in particolare se la copertura mutualistica è connessa e abbinata ad un Certificato di assicurazione;
- la copertura mutualistica per singolo Agricoltore aderente deve comprendere l'intera sua produzione del Prodotto coltivato all'interno di un territorio comunale e corrispondere a quella eventualmente assicurata con il Certificato di Assicurazione collegato;
- i Prezzi e i Valori della produzione garantiti; caso sul medesimo Prodotto operino congiuntamente la copertura del Fondo e quella assicurativa i Prezzi attribuiti, ad ogni singola produzione, saranno i medesimi per entrambe le coperture;
- il Contributo di partecipazione a carico (quota) dell'Agricoltore aderente commisurato al rischio, definito annualmente dagli Organi amministrativi o dal Comitato se espressamente delegato al riguardo, modalità e termini per il pagamento;
- le modalità e tempistiche di erogazione delle Compensazioni; con l'accettazione della possibilità, in caso di pluralità e concorrenza di richieste di Compensazione, che le Compensazioni stesse siano limitate alla Disponibilità finanziaria annuale del Fondo, definita dal Comitato per le Compensazioni dei danni agli Agricoltori aderenti;
- tutte le altre informazioni previste, al riguardo, dal PGRA;
- l'obbligo di allegare la documentazione prevista dal Comitato ai fini dell'accesso alla copertura mutualistica di comunicare entro 10 giorni dal verificarsi di tutti i fatti relativi all'Agricoltore aderente che comportino modifiche dei diritti nascenti dall'adesione al Fondo;



AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

- l'autorizzazione all'accesso, anche in via telematica ai dati aziendali dell'Agricoltore, contenuti nei sistemi informativi per la Gestione del rischio in Agricoltura in seno alla P.A.C. ed all'utilizzo di tali dati necessari per la gestione del Fondo;
- l'autorizzazione per la Privacy ai sensi delle norme vigenti.

2. Gli Agricoltori aderenti consegnano al Soggetto Gestore, la Domanda di partecipazione alla copertura mutualistica annuale e l'impegno al versamento del Contributo di partecipazione secondo le modalità previste annualmente dal Comitato.

3. La copertura mutualistica ha effetto dal momento della sottoscrizione della Domanda di Partecipazione.

4. La non accettazione ed il venir meno dei requisiti comporta la decadenza della partecipazione al Fondo.

5. Non è consentita la sottoscrizione di più coperture mutualistiche per ogni PMI - Piano Mutualistico Individuale - o la contestuale attivazione della copertura mutualistica e la stipula di una polizza assicurativa agevolata a valere sulla medesima coltura/comune a copertura della stessa tipologia di rischio.

6. I Prodotti, le Fitopatie e gli attacchi parassitari oggetto della copertura mutualistica prestata dal Fondo sono stabiliti annualmente dal Comitato, nel rispetto delle disposizioni contenute nel PGRA vigente.

7. Gli Agricoltori aderenti, che nel loro ordinamento destinino appezzamenti a seminativi (anche in rotazione tra gli stessi) sono obbligati a coprire con il Fondo (attraverso la Domanda di Partecipazione annuale) anche in abbinata (in sinergia) i due strumenti di gestione del rischio, assicurazione e Fondo, purché i rischi coperti siano diversi, le colture annuali praticate (cerealicole, bieticole, oleaginose), per almeno tre anni consecutivi. Il Comitato di gestione potrà autorizzare la non partecipazione annuale al Fondo, solo nei casi di dimostrata e giustificata inesistenza di seminativi sugli appezzamenti dell'Agricoltore aderente appartenenti al medesimo comune coperto dal Fondo negli anni precedenti.

8. La durata della copertura mutualistica è riferita al ciclo produttivo annuale.

9. Le prestazioni del Fondo cessano il 30 novembre dello stesso anno di adesione.

10. E' facoltà del Comitato di effettuare verifiche e richiedere documenti, anche cartacei, sugli atti pervenuti al Soggetto gestore. al fine dell'effettuazione dei controlli;

11. E' fatto obbligo al Soggetto Gestore, all'atto della sottoscrizione della Domanda di partecipazione alla copertura mutualistica annuale, di fornire all'agricoltore, che esplicitamente



AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

dichiarerà di conoscerle ed accettarle, tutte le norme, le condizioni di copertura, valide nell'anno considerato.

Art. 9 – ESCLUSIONI

1. Il Fondo non riconosce alcuna Compensazione per:

- a) Il non rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 5, nonché, in genere, il mancato impegno dell'Agricoltore aderente a garantire una gestione aziendale basata su ordinari requisiti di diligenza personale e professionale, e in particolare, un utilizzo delle potenzialità produttive dell'Azienda Agricola in linea con le attività colturali e realizzate negli anni precedenti per l'ottenimento del Valore della produzione media annua;
- b) da formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno e/o terreni comunque non idonei per tessitura, condizioni chimico/fisiche e sistemazioni idraulico agrarie, alla coltura protetta dal Fondo;
- c) da innalzamento della falda idrica, non dovuto ad Avversità atmosferiche in copertura, e all'abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- d) da qualsiasi altra causa diversa da quelle oggetto di copertura del Fondo, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito l'Avversità coperte (Atmosferiche e Fitopatie), nonché l'aggravamento dei danni coperti dal Fondo, che possa conseguirne;
- e) da malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- f) non puntuale esecuzione della raccolta del Prodotto giunto a maturazione, dovuta ad eventi atmosferici, a fenomeni di mercato, non disponibilità di macchine operatrici;
- g) da cause fisiologiche e/o derivanti dalla normale alternanza di produzione della coltura;
- h) agli appezzamenti, in monosuccessione della medesima specie, per 4 anni consecutivi;
- i) per i soli eventi Eccesso di pioggia e Alluvione verificatisi su terreni di golena, intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- j) dovuti ad allettamento conseguente ad eccesso di nutrienti nel terreno;
- k) danni dovuti a perdite riconducibili ad eventi personali che riducano la capacità lavorativa dell'Agricoltore aderente, dei coadiuvanti familiari o l'accesso al ricorso alla manodopera esterna;
- l) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- m) la parte di perdita, che comporta, sommata ad altri aiuti, una sovracompensazione;
- n) perdite di Prodotto che non superano la Soglia di accesso alla Compensazione;
- o) mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.



AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

Art. 10 – VERSAMENTO E DETERMINAZIONE CONTRIBUTI

1. L'entità del Contributo di partecipazione dovuto da ciascun Agricoltore aderente, per beneficiare della copertura mutualistica, è determinata sulla base dei dati tecnici, di fattori e di indici di rischio, in percentuale rispetto al Valore della produzione garantita. Il Comitato, provvede a tale determinazione nei termini previsti al precedente art. 6. Tali Contributi di partecipazione devono essere versati, salvo diversa determinazione del Comitato, entro il 30 novembre di ciascun anno;

2. Per i nuovi soggetti subentranti (solo in casi di continuità aziendale ai sensi della normativa UE) ad ogni Agricoltore già aderente al Fondo, si applicano i medesimi criteri di calcolo dei Contributi e delle Compensazioni stabiliti per l'Agricoltore cedente. A tal fine, il Socio subentrante deve comunicare al Fondo l'avvenuto subentro entro 15 giorni dalla data di tale subentro, resta inteso che l'Agricoltore aderente subentrante, assume tutti gli impegni e gli obblighi in capo al precedente Agricoltore a cui è subentrato;

3. In ossequio alle norme vigenti, l'entità del Contributo di partecipazione annuale alla copertura mutualistica a carico dei singoli Agricoltori aderenti, non sarà differenziata in relazione agli anni partecipazione al Fondo;

4. I contributi di partecipazione sono irripetibili.

Art. 11 – RICHIESTA DI COMPENSAZIONE

1. La richiesta di Compensazione dovrà pervenire al Soggetto gestore da parte dell'Agricoltore partecipante alla copertura mutualistica, entro 5 giorni dal momento in cui

- per le Avversità Atmosferiche, coperte dal Fondo lo stesso, venga a conoscenza che i danni causati dalle dette Avversità siano stati in grado di causare perdite superiori al 20% del Valore della Produzione media annua, relativa la Prodotto garantito dal Fondo.
- Per le Fitopatie, si siano manifestati i primi sintomi dei danni da Fitopatia/Infestazione parassitaria.

comunque, pena la decadenza del diritto alla Compensazione, entro ai termini ultimi, stabiliti annualmente dal Comitato.

Art. 12 – EVENTI OGGETTO DI COMPENSAZIONE E LORO QUANTIFICAZIONE

1. La Compensazione da parte del Fondo all'Agricoltore aderente, potrà avvenire previo accertamento da parte dei Tecnici incaricati dal Soggetto gestore, che emetteranno, a tal proposito, apposita Relazione peritale come disposto all'art. 14, nella misura e con i criteri riportati nel presente Regolamento.



AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

2. Possono formare oggetto di Compensazione a carico del Fondo, i danni da Fitopatie e Infestazioni parassitari e/o da Avversità atmosferiche, se coperte dal Fondo e pertanto indicate nella domanda di partecipazione alla copertura annuale ai sensi dell'art. 8, subiti dagli Agricoltori aderenti al Fondo, esclusivamente allorquando le Avversità atmosferiche e/o le Fitopatie ed Infestazioni parassitarie, di cui all'art 2, producano una perdita superiore al 20% del Valore della Produzione media annua complessiva del Prodotto coperto dal Fondo per singolo comune, come da definizione di Soglia.

3. Il Tecnico incaricato verificato il nesso di casualità tra il danno e l'accadimento delle Avversità Atmosferiche, delle Fitopatie ed Infestazioni parassitarie, coperte da questo Fondo, provvede alla quantificazione del danno, accertando la percentuale di perdita di Prodotto, ottenibile nell'anno, a causa delle Fitopatie e Infezioni parassitarie e/o Avversità atmosferiche, protette dal Fondo. L'accertamento del danno viene effettuato in prossimità della raccolta, per una più precisa quantificazione dei danni.

Ai fini della valorizzazione della perdita subita, viene rilevata l'entità del Prodotto danneggiato al quale viene applicato il Prezzo. Ulteriori specificazioni sono riportate nell'allegato 'Determinazione dei danni' del presente Regolamento.

4. L'Agricoltore aderente ha l'obbligo di comunicare eventuali liquidazioni di ulteriori compensazioni, aiuti e indennizzi percepiti sulla base di altre previsioni normative o derivanti da strumenti assicurativi privati.

5. Il Soggetto gestore nella determinazione di ogni singola Compensazione spettante agli Agricoltori aderenti beneficiari, a termini del presente Regolamento, accerta la non sussistenza di sovra compensazioni per l'effetto della contemporanea presenza sul Prodotto assicurato di più coperture (assicurative agevolate e non, altri Fondi mutualistici, o benefici pubblici a ristoro delle perdite del Prodotto per qualsiasi motivo).

Art. 13 FRANCHIGIA – LIMITE DI COMPENSAZIONE

1. Franchigia

Il Fondo interviene e remunera i danni al netto della franchigia, stabilita annualmente dal Comitato, per singolo Appezzamento.

2. Limite di compensazione

In ogni caso il Fondo non è tenuto a riconoscere all'Agricoltore aderente importo, a titolo di Compensazione per i danni da garantite dal Fondo, da Fitopatie e Infestazioni parassitarie e/o Avversità atmosferiche di cui all'art. 2, superiore ai limiti per ettaro e per azienda stabiliti annualmente dal Comitato; comunque la Compensazione riconosciuta dal Fondo alle singole Imprese dovrà essere inferiore al 70% dell'effettiva perdita di prodotto garantita nell'anno e a quanto previsto al successivo art. 15.



AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

Art. 14 - RELAZIONE PERITALE

1. L'erogazione della Compensazione agli Agricoltori aderenti danneggiati, avviene previo accertamento da parte dei Tecnici che produrranno una apposita relazione che sarà sottoposta al Comitato entro il 15 di Novembre.

Art. 15 - NATURA DEL CONTRIBUTO ANNUALE E LIMITE DI PRESTAZIONE DEL FONDO

1. Il versamento di Contributi di partecipazione al Fondo non è equiparabile al premio assicurativo e non dà alcun diritto sinallagmatico agli Agricoltori aderenti che versano i Contributi.

2. La refusione dei danni a favore degli Agricoltori Aderenti danneggiati, che hanno attivato la copertura mutualistica annuale, avviene nei limiti delle disponibilità del Fondo specificatamente destinate annualmente dal Comitato alle Compensazioni. In caso di insufficiente disponibilità, la refusione dei danni verrà eseguita in forma proporzionale tra tutti gli aventi diritto.

3. L'erogazione è effettuata agli Agricoltori aderenti in regola con il versamento dei Contributi di adesione e partecipazione, entro le date stabilite annualmente dal Comitato.

4. Allo scopo di aumentare la disponibilità finanziaria annuale destinata all'erogazione delle Compensazioni, a favore degli Agricoltori aderenti danneggiati, esclusa ogni assunzione di rischio, il Fondo può ricorrere, nella misura e modalità fissate dagli Organi amministrativi, alle dotazioni e riserve finanziarie aggiuntive, del Soggetto gestore.

5. Il Soggetto gestore allo scopo di aumentare la Disponibilità finanziaria annuale del Fondo destinata all'erogazione delle Compensazioni, a favore degli Agricoltori aderenti danneggiati, che hanno attivato la copertura mutualistica annuale, può altresì stipulare contratti assicurativi, riassicurativi, ove applicabile, o partecipare a fondi locali, regionali, interregionali o nazionali.

ART. 16 – DETERMINAZIONE DELLA RISERVA VOLONTARIA

1. Il Fondo accantona a Riserva volontaria un importo pari ad una percentuale stabilita dal Comitato, del montante complessivo dei Contributi di ciascun anno.

2. L'accantonamento non dà in nessun caso diritto a restituzione agli Agricoltori aderenti, come a qualsiasi altro soggetto, salvo quanto previsto all'art. 22 che segue.

3. La Riserva volontaria è incrementata ogni anno dell'eventuale importo residuo della Disponibilità finanziaria annuale, dopo l'erogazione delle Compensazioni e da somme versate da qualsiasi soggetto privato.

4. Il Comitato annualmente stabilisce l'entità da destinarsi a Disponibilità finanziaria annuale per l'erogazione delle Compensazioni.



AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

Art. 17 – CONTRIBUTI PUBBLICI

1. Il Soggetto gestore, nei termini e con le modalità previste dalla normativa, presenta all’Autorità competente un piano economico-finanziario pluriennale del Fondo e predispone annualmente la domanda all’Organismo Pagatore per ottenere le compensazioni finanziarie a favore del Fondo previste dal PGRA vigente.

2. I contributi finanziari possono coprire:

- a) le spese amministrative di costituzione del Fondo, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;
- b) gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di Compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali eventualmente contratti ai fini del pagamento delle Compensazioni finanziarie agli agricoltori aderenti aventi diritto;
- c) le integrazioni dei pagamenti annuali, delle imprese aderenti, al Fondo;
- d) il Capitale iniziale del fondo di mutualizzazione.

3. secondo le tempistiche contemplate dalle norme in vigore, inoltre il Soggetto gestore provvederà a trasmettere all’autorità competente, le previste comunicazioni e relazioni, all’art. 5 del D.M. del MiPAAFT del 7/2/2019 come: requisiti di cui all’art.9 del D.M. 5 Maggio 2016, aggiornamenti sulla consistenza della compagine sociale, relazione sull’attività annuale svolta, Rendicontazione dei movimenti in entrata e in uscita, modifiche dello Statuto o del presente Regolamento, accensione di eventuali mutui finalizzati al pagamento delle Compensazioni agli Agricoltori aderenti, per gli effetti della copertura delle perdite previste dal Fondo.

Art. 18 – FINANZIAMENTI BANCARI

1. Gli Organi amministrativi del Soggetto Gestore annualmente possono stabilire di aumentare, fino ad un massimo del 200%, la Disponibilità finanziaria annuale del Fondo con ricorso al finanziamento bancario. La contrazione di finanziamenti e mutui non può prevedere, un indebitamento superiore a 36 mesi.

Art. 19 – BILANCIO E CONTABILITA’

1. La contabilità del Fondo di Mutualizzazione deve essere tenuta separata da eventuali altre attività del Soggetto Gestore, mediante l’individuazione nel piano dei conti di specifici sotto-conti. Le operazioni finanziarie devono essere effettuate su un apposito conto corrente bancario, distinto



AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

da quello destinato alla gestione del Soggetto Gestore, i cui interessi attivi ed eventuali proventi patrimoniali di investimenti, incrementano di pari importo la Riserva volontaria, che non può essere destinata a scopi diversi da quelli previsti dalla Delibera degli Organi amministrativi che hanno deliberato la costituzione del Fondo. Il Soggetto Gestore è tenuto a rendicontare, nelle modalità e tempi stabiliti nell'art. 5 del DM 1411 del 07.02.2019, entro la data di chiusura del proprio esercizio finanziario, tutti i movimenti in entrata ed uscita che interessano l'attività del Fondo.

2. Il Soggetto Gestore del Fondo può investire parte delle risorse del Fondo di Mutualizzazione poste a bilancio in:

- depositi in conto corrente vincolati per un periodo non superiore a dodici mesi, presso Intermediari finanziari con rating corrente non inferiore ad A;
- titoli a reddito fisso emessi o garantiti dalla Repubblica Italiana, dagli Stati appartenenti all'Unione Europea, da organismi sovranazionali.

3. Le entrate del Fondo sono costituite da:

- a) contributi dagli Agricoltori aderenti al Fondo;
- b) contributi previsti dai Regg. (UE) 1305/2013 e 2393/2017 Paragrafo 1) lettera d) e da eventuali altri contributi Nazionali e/o Regionali e/o contributi di privati;
- c) risarcimenti assicurativi e/o riassicurativi;
- d) compensazioni o integrazioni della Disponibilità finanziaria da parte di fondi mutualistici locali, regionali, interregionali o nazionali;
- e) proventi patrimoniali di investimenti e rendite finanziarie;
- f) finanziamenti bancari e mutui commerciali.

4. Le uscite del Fondo sono rappresentate da:

- a) versamenti delle Compensazioni agli Agricoltori aderenti;
- b) spese di assicurazione e/o di riassicurazione per la copertura della quota di rischio non garantita direttamente dal Fondo;
- c) apporti per l'adesione o integrazioni della Disponibilità finanziaria a fondi mutualistici locali, regionali, interregionali o nazionali;
- d) spese di perizia;



AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

- e) spese di gestione della struttura organizzativa destinata alla gestione del Fondo, nel limite massimo del 5% della dotazione annuale complessiva del Fondo;
- f) oneri per spese e operazioni effettuate sul conto corrente ed interessi passivi e rientri capitale dei finanziamenti e dei mutui.

Art. 20 – ORGANO DI CONTROLLO

1. Come previsto nello Statuto del Soggetto gestore, il controllo legale e contabile sulle operatività e rendicontazioni del presente Fondo, spetta al Collegio Sindacale del Soggetto gestore medesimo.

Art. 21 – SANZIONI

1. L'Agricoltore aderente che contravviene alle disposizioni del presente Regolamento nonché alle delibere relative alla gestione e al funzionamento del Fondo, deliberati in conformità della legge, dello Statuto del Soggetto Gestore e del presente Regolamento, è passibile delle seguenti sanzioni:

- a) diffida;
 - b) penale per il ritardo nel versamento dei Contributi;
 - c) sospensione o perdita al diritto dell'erogazione delle Compensazioni;
 - d) esclusione degli Agricoltori aderenti dai benefici mutualistici;
 - e) obbligo di restituzione delle eventuali Compensazioni indebitamente percepite, maggiorate dagli interessi, ai saggi di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, con decorrenza dalla data di incasso della Compensazione;
2. Le sanzioni sono deliberate dagli Organi amministrativi. L'applicazione delle sanzioni non esclude il diritto al risarcimento dei pregiudizi sofferti dal Fondo.

Art. 22 – DURATA, RECESSO E SCIOGLIMENTO

- 1. La durata del Fondo è fissata fino al 31/12/2050 e sarà prorogabile con Delibera dell'Assemblea.
- 2. Alla scadenza l'Assemblea potrà deliberare la proroga del Fondo o lo scioglimento anticipato.
- 3. In caso di scioglimento il Patrimonio del Fondo di Mutualizzazione verrà destinato ad altri fondi o ad enti con finalità mutualistica ed assistenziale analoghi, secondo quanto sarà deliberato dall'Assemblea, come previsto dall'art. 28 dello Statuto Sociale su proposta del Comitato.



AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

ALLEGATO DETERMINAZIONE DEI DANNI -

Stabilito annualmente dagli Organi Amministrativi dagli stessi demandato al Comitato di gestione

A) Avversità protette dal Fondo

1) Biotiche (Fitopatie e Infestazioni parassitarie):

Per singolo Prodotto tutte quelle stabilite dal PGRA dell'anno:

2) Abiotiche (Avversità atmosferiche):

Una o più Avversità atmosferiche previste dal PGRA dell'anno stabilita/e dalla Commissione per ogni annata agraria, a titolo esemplificativo non esaustivo:

- Grandine;
- Vento Forte;
- Eccesso di pioggia;
- Grandine, Vento forte;
- Grandine, Eccesso di pioggia;
- Grandine, Vento Forte, Eccesso di pioggia;
- Grandine, Vento Forte, Eccesso di pioggia; Colpo di sole, Vento caldo e ondata di calore, Sbalzo termico;
- Grandine, Vento Forte, Eccesso di pioggia, Gelo, Brina, Siccità;
- Grandine, Vento Forte, Eccesso di pioggia, Gelo, Brina, Siccità, Colpo di sole, Vento caldo e ondata di calore, Sbalzo termico;

3) Definizione delle Avversità atmosferiche protette dal Fondo

ALLUVIONE:

Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.

BRINA:

Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

GELO:

Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda. Per i cereali autunno vernini: inferiore a - 15°C.

SICCITA':



AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto alle medie del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o il depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, opportunamente certificato e/o documentato, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

COLPO DI SOLE:

Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature di almeno 40° centigradi.

SBALZO TERMICO:

Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori a 0 °C, che in relazione alla fase fenologica del Prodotto, per durata e/o intensità, arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un significativo abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e/o minime dei tre giorni che precedono l'evento denunciato.

VENTO CALDO:

Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda provenienti tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40°C.

ONDATA DI CALORE

Periodo di tempo prolungato durante il quale la temperatura è superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative del Prodotto e tale da produrre effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione

ECESSO DI NEVE:

Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

ECESSO DI PIOGGIA:

Le Precipitazioni straordinarie di acqua, intendendosi per tali:

- le precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie quinquennali del periodo, calcolate su un arco temporale di tre giorni;
- le precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali le cadute di acqua pari almeno ad 80 mm. di pioggia nelle 72 ore;
- le precipitazioni di breve durata caratterizzabili come nubifragio (con intensità di almeno 30 mm di pioggia nell'arco di 1 ora);
- le precipitazioni che comportano una bagnatura fogliare superiore a 35 ore calcolata su un arco temporale di 3 giorni;

che in base alla fase fenologica delle colture, abbiano causato danni alle produzioni garantite dal Fondo.

GRANDINE:

Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

VENTO FORTE:



AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

Il fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti, del fenomeno medesimo e delle cose da esso trasportate, sul Prodotto assicurato, ancorché quelli causati dall'abbattimento dell'impianto arboreo.

Per le seguenti Avversità atmosferiche sono coperti i danni causati:

- Grandine: azione meccanica della percossa;
- Vento forte: azione meccanica dell'Avversità, compresi quelli provocati dalle cose da esso trasportate;
- Eccesso di pioggia: per tutte le fasi vegetative, gli effetti sulla fisiologia della pianta (esempi: germinabilità dei gameti, stress idrico), azione meccanica, fenomeni di asfissia radicale nonché alterazione della struttura/tessitura del terreno agricolo, fenomeni di marcescenza o in generale compromissione del Prodotto, in prossimità della raccolta.

B) Decorrenza ed effetto della copertura mutualistica

Ogni Domanda di partecipazione alla copertura mutualistica, sottoscritta dall'Agricoltore aderente, ha effetto per tutte le finalità del Fondo :

- dal giorno successivo alla sottoscrizione della Domanda di partecipazione alla copertura per:
Grandine, Vento forte;
- dal sesto giorno successivo alla sottoscrizione della Domanda di partecipazione alla copertura per:
Siccità, Gelo e Brina e per tutte le Fitopatie e Infestazioni parassitarie;
- dal terzo giorno successivo alla sottoscrizione della Domanda di partecipazione alla copertura per:
tutte le altre Avversità atmosferiche.

La protezione mutualistica, fermo restando il periodo di carenza di copertura di cui sopra, ha effetto fin dalla fase di semina (seme a dimora), pertanto sono coperti dal Fondo tutti i danni da mancata emergenza dovuti alle Avversità in garanzia.

La copertura del Fondo cessa alla raccolta del prodotto, purché lo stesso possieda caratteristiche idonee alla destinazione commerciale prevista e indicata nella Domanda di partecipazione alla copertura, se ciò non fosse, la copertura cessa alla fine della fase di maturazione commerciale stabilita.

La copertura, per tutti i Prodotti, cessa comunque al 30 novembre, dell'anno di raccolta del Prodotto.



AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

Per i seminativi autunno vernini (frumento tenero, frumento duro, orzo, segala), se la Domanda di partecipazione alla copertura viene sottoscritta nei mesi autunno/invernali, dell'anno precedente alla raccolta, la garanzia vale anche per gli accadimenti avversi, coperti da Fondo, che si manifestano in tutte le fasi vegetative, comprese quelle di accestimento (fase invernale).

C) Esclusioni

Fermo restando la Esclusioni dalla copertura di cui all'art. 9 del Regolamento, non sono previste Compensazioni:

- per qualsiasi danno da Avversità Atmosferiche, nel caso di contemporanea copertura del Prodotto, con l'Assicurazione per la Avversità Atmosferiche e con il Fondo mutualistico per le Avversità biotiche;
- per semine su terreni ad elevata umidità o con caratteristiche fisico/pedologiche inadatte;
- se nei 3 anni precedenti si siano riscontrati sul medesimo Prodotto (Specie) danni causati dalla identica Fitopatologia, nella stessa fase fenologica.

D) Danni coperti dal Fondo

Per perdite di Prodotto, di cui all'art. 2 *Scopo* si intendono le perdite in percentuale di quantità di produzione nonché di perdita di qualità, se prevista dal Regolamento, da applicare al valore garantito dal Fondo purché ottenibile nell'anno di produzione.

Danno di qualità

Danni da Micotossine

Per quanto riguarda i danni da Infestazioni parassitarie micotiche (*Aspergillus Flavus*, *Aspergillus parasiticus*, *Fusarium*) sono compensabili entro i limiti complessivi suddetti, le infestazioni, esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) danni da avversità atmosferiche con perdite di prodotto superiori al 20;
- b) superamento di un valore limite (definito annualmente dal Comitato) che tiene in considerazione dei parametri climatici (apporti idrici - sommatoria di precipitazioni utili -, temperature - medie e massime -) ed elementi fenologici/agronomici (fasi vegetative; classi FAO; condizioni colturali - ristoppi/rotazioni, tessitura dei terreni, condizioni di semina, concimazioni, presenza di sostanza organica, trattamenti ecc.);
- c) l'Agricoltore abbia prodotto al Comitato documentazione, validamente riferibile agli appezzamenti garantiti dal Fondo, relativa ad analisi probanti una percentuale di presenza di micotossine tali da rendere il prodotto utilizzabile esclusivamente a destinazione a biomassa per impianti di produzione di energia. Nel caso in cui l'impresa associata aderisca a specifici progetti di filiera, documentabili da contratti stipulati anteriormente alla Domanda di partecipazione al Fondo annuale, la



AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

Compensazione sarà determinata in relazione alle penalizzazioni praticate dal Collettore (centro di raccolta).

Fermo restando il calcolo della Compensazione di cui al precedente punto c), i coefficienti massimi di danno di qualità da Micotossine, da riconoscere sul prodotto residuo (al netto della perdita di quantità), sono i seguenti:

Livello di presenza di micotossine	% di danno
lieve	10%
medio	20%
alto	30%

E) Compensazione dei danni

1) Quantificazione dei danni

Il perito incaricato della Relazione tecnica dovrà indicare/verificare:

- individuazione in campo, del Prodotto garantito e denunciato;
- lo Stadio fenologico della coltura;
- se il valore garantito dal Fondo abbia subito perdite a causa di fenomeni diversi da quelli coperti dal Fondo, per determinarne la percentuale di danno, da porre in detrazione del Valore della Produzione complessiva garantita, per definire il valore reale (al lordo dei danni delle Avversità garantite) ottenibile nell'anno;
- se l'agricoltore abbia ottemperato diligentemente a quanto previsto dal presente regolamento;
- se i medesimi danni da Fitopatie coperte con questo Fondo sono riscontrabili, nelle medesime dimensioni, su altre coltivazioni simili per varietà/cultivar, area pedoclimatica, tecnica e modalità agronomiche praticate che dovranno risultare le più adeguate ed efficaci in relazione ai diversi stadi fenologici della coltivazione e situazione ambientale specifica;
- la quantificazione del danno causato dalle Avversità atmosferiche e dalle Fitopatie coperte dal Fondo, espressa in percentuale, da applicare al Valore della Produzione complessiva, presente nella Domanda di partecipazione alla copertura, oggetto di Richiesta di compensazione da parte dell'Agricoltore aderente (o quella ridotta, come disposto al precedente punto c).

2) Perizie in prossimità della raccolta del Prodotto garantito dal Fondo

Qualora il Prodotto, correttamente oggetto di Richiesta di Compensazione, come stabilito all'art. 11, sia giunto a maturazione ma non abbia avuto ancora luogo la perizia, l'Agricoltore aderente può iniziare la raccolta del prodotto, ma è obbligato a lasciare, pena la decadenza del diritto della Compensazione, i campioni per la stima del danno pari al 3% della superficie ogni Appezamento



AGRIFONDO MUTUALISTICO

Veneto e Friuli Venezia Giulia



Associazione per la Difesa del Reddito delle Aziende Agricole

Via F. S. Orologio, 6 35129 PADOVA

CF 92229860280 tel. 049-8077630 fax 049-8071324

PEC agrifondomutualistico@pec.asnacodi.it

relativo al Prodotto coperto da Fondo, interessato o meno, al danno. Tale campione, per essere distribuito omogeneamente all'interno di ogni Appezamento (possibilmente evitando le parti marginali degli stessi) a testimonianza della corretta rappresentazione dei danni che hanno interessato il Prodotto (intera produzione del Prodotto dell'Azienda, ubicata all'interno di un medesimo Comune).

3) Determinazione delle Compensazioni

Conformemente a detta Relazione il Comitato provvederà a definire la Compensazione dopo aver verificato:

- Il superamento della soglia come previsto dalle norme in materia (art. 38 del Reg UE 1305/2013);
- La compensabilità in ordine al rispetto a quanto previsto ai precedenti punti e), f);
- Il Valore residuo al netto delle perdite subite dalle Avversità Atmosferiche, nel caso di copertura delle stesse con un certificato di assicurazione e riportate nello specifico bollettino di campagna;
- la franchigia, i limiti e la disponibilità annuale del Fondo.

F) Franchigia e Limiti previsti:

Franchigia

La franchigia, stabilità annualmente, è fissata:

- nella misura del 15% per le Avversità atmosferiche;
- nella misura del 20% per le Fitopatie e Infestazioni parassitarie;

(N:B: nel caso di concomitanza di danni da Avversità atmosferiche e Fitopatie/Infestazioni parassitarie vale l'aliquota di franchigia più bassa)

pertanto al danno complessivo (di quantità e qualità) in percentuale, determinato e riportato nella Relazione di perizia, dal perito, viene detratta l'aliquota di franchigia. Tale percentuale (risultato della percentuale del danno complessivo meno l'aliquota di franchigia) viene applicata al Valore della produzione complessiva (salvo le detrazioni di valore, rilevate dal perito, come sopra stabilito al punto 1 c) del capitolo Compensazione dei danni) .

Limiti di compensazione

Il Fondo non compenserà all'Agricoltore aderente importo superiore 30% per i danni da Fitopatie ed Infestazioni parassitarie del Valore garantito dal Fondo stesso.

Inoltre è stabilito un limite massimo, assoluto, per tutti i danni compensabili a termini del presente Regolamento, di 40.000 €, per Azienda.